

LVII SEDUTA

(POMERIDIANA)

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 1949

Presidenza del Presidente CONTU

La seduta è aperta alle ore 17,30.

PIRASTU, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Continuazione della discussione sul progetto di norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna.

Art. 4

(Testo della Paritetica).

Le norme per l'integrazione e l'attuazione di leggi della Repubblica, in applicazione dell'articolo 5 dello Statuto speciale per la Sardegna, sono approvate con legge regionale.

I regolamenti di esecuzione delle leggi regionali sono approvati con deliberazione della Giunta regionale e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, numero 250, è abrogato.

(Testo della Commissione).

Le norme per l'integrazione e l'attuazione di leggi della Repubblica, in applicazione dell'articolo 5 dello Statuto speciale per la Sardegna, sono emanate con legge regionale.

I regolamenti di esecuzione delle leggi regionali sono approvati con deliberazione della Giunta regionale e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, numero 250, è abrogato.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo nel testo della Commissione.

(E' approvato).

Art. 4 bis

(Proposto dalla Commissione).

La Regione eserciterà le funzioni delegate sulle materie riservate alla competenza statale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3, secondo le direttive impartite dai competenti organi del Governo dello Stato.

SERRA, relatore, fa rilevare che il testo formulato dalla Commissione consiliare supera la portata dell'articolo 5 della Commissione Paritetica.

D'ANGELO mette in rilievo i limiti dell'articolo. Una cosa è la competenza istituzionale, altra la competenza delegata. Precisa che le attribuzioni istituzionali non riguardano affatto l'articolo in esame.

DESSANAY è dell'avviso che il testo dell'articolo, così come formulato dalla Commissione speciale, potrebbe far sorgere dei dubbi. Occorre adottare una formula migliore, specificando che le materie alle quali fa riferimento l'articolo sono quelle di competenza statale.

SOTGIU GIROLAMO ritiene che l'articolo sia chiaro. Vi sono materie la cui competenza spetta allo Stato; se le relative funzioni amministrative verranno delegate alla Regione, que-

sta le eserciterà secondo le direttive impartite dai competenti organi statali.

CRESPELLANI, *Presidente della Giunta*, dichiara che l'articolo risponde ad una esigenza politica. Poichè permane negli organi statali una certa resistenza a concedere deleghe e poichè la Regione ha necessità di ottenere deleghe per materie che non sono di sua competenza, la preoccupazione della Commissione consiliare è stata quella di chiarire che, in simili casi, saranno sempre fatte salve le direttive impartite dai competenti organi dello Stato.

ZUCCA propone la soppressione dell'articolo.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Dessanay:

«Sostituire l'articolo con la seguente formulazione: "La Regione eserciterà le funzioni delegate nelle materie di competenza statale secondo le direttive impartite dai competenti organi del Governo della Repubblica"».

MELIS dichiara che la Commissione accetta l'emendamento Dessanay.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 5.

(Testo della Paritetica).

Le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel territorio della Sardegna sono esercitate dall'Amministrazione regionale ai sensi e nei limiti dell'articolo 6 dello Statuto della Regione sarda, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3.

Salvo quanto è disposto nell'articolo 6 del presente decreto, tutti gli uffici e servizi del Ministero predetto esistenti in Sardegna passeranno alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

(Testo della Commissione).

Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, per l'adempimento delle funzioni demandate alla Regione a termini dell'articolo 6 dello Statuto speciale per la Sardegna:

a) gli uffici provinciali e qualsiasi altro ufficio periferico che non rientra tra quelli indicati nel successivo comma b), dipendenti

dal Ministero dell'agricoltura e foreste, diventano organi dell'Amministrazione regionale;

b) gli uffici regionali dello stesso Ministero passano alle dipendenze funzionali dell'Amministrazione regionale;

c) la vigilanza e la tutela spettanti al predetto Ministero sugli enti ed istituti, compresi quelli consorziali, esistenti nella Regione, sono esercitate dall'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo nel testo della Commissione.

(E' approvato).

Art. 6

(Testo della Paritetica).

Restano alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con personale adeguato ai minori compiti, l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura, l'Ispettorato regionale delle foreste e l'Osservatorio fitopatologico per la Sardegna, per esercitare nell'Isola le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato allo stesso Ministero nelle materie riguardanti la sperimentazione agraria, la lotta contro le cause nemiche alla coltivazione, gli ammassi obbligatori, la politica dei prezzi, la disciplina dei contratti agrari, la formazione della piccola proprietà contadina, l'attuazione della riforma agraria e fondiaria, nonché nelle altre materie di esclusiva competenza dell'Amministrazione statale o di enti a carattere nazionale o interregionale.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si vale degli stessi uffici per esercitare, ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, numero 250, la vigilanza sulle attività svolte dalla Regione nel settore di competenza dello stesso Ministero mediante l'impiego di speciali contributi dello Stato.

Art. 7

(Testo della Paritetica).

Nulla è innovato per quanto riguarda la vigilanza e la tutela sugli enti ed organismi a carattere nazionale od interregionale, quali l'Opera nazionale combattenti, l'Ufficio interregionale della Federazione italiana dei Consorzi agrari, gli Uffici provinciali e comunali dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e gli Uffici periferici degli enti economici dell'agricoltura in liquidazione.

Art. 6

(Testo della Commissione risultante dalla fusione degli articoli 6 e 7 del testo proposto dalla Paritetica).

Resta alle dirette dipendenze del Ministero dell'agricoltura e foreste l'Osservatorio fitopatologico per la Sardegna. La Regione è tuttavia autorizzata a farvi ricorso per le esigenze dei propri servizi e può all'uopo distaccarvi proprio personale, previa intesa col Ministero suddetto.

Il servizio di polizia forestale continuerà ad essere esercitato dallo stesso Ministero, a mezzo dei suoi organi, restando salvi i diritti attribuiti alla Regione dall'articolo 14 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Nulla è innovato per quanto riguarda gli enti e organismi a carattere nazionale e interregionale, quali l'Opera Nazionale Combattenti, la Federazione Nazionale dei Consorzi Agrari, gli Uffici provinciali e comunali dell'Ufficio Nazionale statistico economico dell'Agricoltura, e gli uffici periferici degli Enti economici dell'agricoltura in liquidazione. Tuttavia nei confronti degli Uffici di detti enti ed organismi esistenti in Sardegna l'Amministrazione regionale è incaricata di svolgere le funzioni amministrative di cui all'articolo 6 dello Statuto speciale per la Sardegna.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Era:

« Sostituire, al secondo comma, la formula: "restando salvi i diritti attribuiti alla Regione dall'articolo 14 dello Statuto speciale per la Sardegna", con la seguente: "salva la facoltà della Regione di impartire ad essi le opportune disposizioni a tutela dei diritti attribuiti dall'articolo 14 dello Statuto speciale per la Sardegna" ».

ERA illustra l'emendamento. Ritiene che la formulazione da lui proposta renda più chiara la disposizione.

SERRA, *relatore*, pur non opponendosi all'approvazione dell'emendamento, dichiara di ritenere abbastanza chiaro il testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE mette in votazione il primo comma dell'articolo 6 nel testo proposto dalla Commissione.

(E' approvato).

Mette quindi in votazione il secondo comma con l'emendamento Era.

(E' approvato).

Mette infine in votazione il terzo comma.

(E' approvato).

Art. 8

(Testo della Paritetica)

Sono da considerare di preminente interesse statale in relazione all'articolo 3, lettera e), dello Statuto speciale per la Sardegna le seguenti opere pubbliche:

a) costruzione, riparazione e manutenzione di strade affidate all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali;

b) costruzioni ferroviarie;

c) aerodromi;

d) costruzione e manutenzione di porti, esclusi quelli di quarta classe;

e) opere dipendenti da calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi;

f) costruzione di edifici per servizi statali;

g) opere di riparazione di danni bellici.

Un rappresentante della Regione parteciperà con voto deliberativo alle riunioni del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna quando siano esaminati affari relativi alle opere suddette.

(Testo della Commissione).

Ferma restando la competenza di cui allo articolo 3, lettera e), dello Statuto speciale per la Sardegna, è delegato alla Regione l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavori pubblici con esclusione delle opere riguardanti:

a) costruzione, riparazione e manutenzione di strade affidate all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali;

b) costruzioni ferroviarie;

c) aerodromi;

d) costruzione di edifici statali;

e) opere di riparazione di danni bellici.

Nei limiti della delega gli uffici del Ministero dei lavori pubblici esistenti in Sardegna passano alle dipendenze funzionali dell'Amministrazione regionale.

Il Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle OO. PP. per la Sardegna è integrato con tre rappresentanti designati dalla Giunta regionale che vi partecipano con voto deliberativo.

La Regione ha facoltà di costituire presso il Provveditorato alle OO. PP. per la Sardegna e gli uffici provinciali da esso dipendenti, nonchè presso gli uffici tecnici delle Province, proprie sezioni o di distaccarvi propri funzionari per la progettazione e la esecuzione delle opere di propria competenza, previ accordi con i Ministeri e le Amministrazioni provinciali interessati.

ERA propone la soppressione dell'articolo. Ritiene infatti che non si possano distaccare funzionari della Regione in uffici, quali gli uffici tecnici delle Province, che saranno direttamente dipendenti dalla Regione stessa.

SOGGIU PIERO, *Vicepresidente della Giunta e Assessore all'industria e commercio*, precisa che con l'articolo si intende ottenere la rappresentanza della Regione in seno al Provveditorato alle opere pubbliche, agli uffici provinciali da esso dipendenti e ad altri uffici tecnici, allo scopo di ottenere un certo coordinamento di tutte le iniziative che verranno intraprese nell'Isola.

ERA ritira la proposta.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo nel testo proposto dalla Commissione.

(E' approvato).

Art. 9

(Testo della Paritetica).

Nulla è innovato per quanto riguarda la disciplina dell'edilizia economica e popolare e le agevolazioni disposte dallo Stato per favorirne lo sviluppo.

(Testo della Commissione).

(Se ne propone la soppressione).

SERRA, *relatore*, comunica che la Commissione propone la soppressione dell'articolo perchè pleonastico ed equivoco.

D'ANGELO rileva l'illegittimità della norma.

PRESIDENTE mette in votazione la proposta di soppressione dell'articolo.

(E' approvato).

Art. 10

(Testo della Paritetica).

Rientra nella competenza del Ministero dei lavori pubblici la compilazione dell'elenco dei Comuni per i quali debba essere adottato un piano di ricastruzione a termini del decreto legislativo 1.º marzo 1945, numero 154.

(Testo della Commissione).

(Si esprime il parere favorevole per il testo proposto dalla Commissione Paritetica).

SERRA, *relatore*, comunica che la Commissione ha ritenuto di lasciare inalterato il testo della Commissione Paritetica perchè il piano di ricostruzione, previsto dall'articolo, è già in atto.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.

(E' approvato).

Art. 11

(Testo della Paritetica).

I regolamenti edilizi comunali sono approvati dalla Giunta regionale, udito il parere del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna.

(Testo della Commissione).

I regolamenti edilizi comunali sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta udito il parere del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna.

SERRA, *relatore*, informa che la modifica proposta dalla Commissione è soltanto formale.

ERA è del parere di porre un termine entro il quale il Provveditorato alle opere pubbliche deve esprimere il proprio parere.

SOGGIU PIERO, *Vicepresidente della Giunta e Assessore all'industria e commercio*, non concorda con Era.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo nel testo proposto dalla Commissione.

(E' approvato).

Art. 12

(Testo della Paritetica).

In materia di acque pubbliche e di impianti di linee elettriche, la Regione, nell'esercizio della proprie facoltà legislative e delle relative funzioni amministrative di cui allo Statuto speciale, provvede nei limiti dei principi stabiliti dal testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con il regio decreto 11 dicembre 1933, numero 1775 e dalle successive disposizioni.

(Testo della Commissione).

(Se ne propone la soppressione).

SERRA, *relatore*, comunica che la Commissione ha proposto la soppressione dell'articolo in quanto lo ritiene lesivo dello Statuto speciale.

PRESIDENTE mette in votazione la proposta di soppressione dell'articolo.

(E' approvata)

Art. 13

(Testo della Paritetica).

Per l'adempimento delle funzioni demandate alla Regione, a termini dell'articolo 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3, nelle materie indicate negli articoli 3, lettera *m*), e 4, lettera *a*) dalla legge medesima, gli uffici del Ministero dell'industria e commercio esistenti in Sardegna passano alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

(Testo della Commissione).

Per l'adempimento delle funzioni demandate alla Regione, a termini dell'articolo 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, numero 3, lettera *h*) e *m*), e 4, lettera *a*) dello Statuto medesimo, gli uffici del Ministero dell'industria e del commercio esistenti in Sardegna passano alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo del testo della Commissione.

(E' approvato).

Art. 14

(Testo della Paritetica).

E' delegato all'Amministrazione regionale il rilascio dei permessi di ricerca e delle con-

cessioni aventi per oggetto giacimenti minerari, il cui sfruttamento sia dichiarato di interesse nazionale secondo disposizioni di leggi dello Stato.

Per le concessioni indicate nel comma precedente, la Regione provvede sentito il Consiglio superiore delle miniere.

(Testo della Commissione).

L'Amministrazione regionale provvede al rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni anche se abbiano per oggetto giacimenti minerari, il cui sfruttamento sia dichiarato di interesse nazionale secondo disposizioni di leggi dello Stato.

Per le concessioni dichiarate di interesse nazionale la Regione provvede sentito il Consiglio superiore delle miniere.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Era:

«aggiungere, al secondo comma, dopo l'espressione "sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere", la formula: "il quale dovrà dare tale parere entro un mese dalla richiesta"».

Dà quindi lettura dell'emendamento D'Angelo: «al primo comma sostituire l'espressione: "anche se abbiano" con "aventi"».

PERNIS fa notare che le concessioni per lo sfruttamento dei giacimenti minerari vengono rilasciate dopo una istruttoria complessa e dopo lunghi accertamenti, per cui non è possibile fissare un termine al parere del Consiglio superiore delle miniere.

COLIA osserva che il Consiglio superiore delle miniere si riunisce quattro volte l'anno. La Regione dovrebbe provvedere al rilascio delle concessioni senza vincolarle al parere di detto Consiglio.

SOGGIU PIERO, *Vicepresidente della Giunta e Assessore all'industria e commercio*, fa rilevare la differenza che esiste tra il permesso di iniziare i lavori minerari e la concessione per lo sfruttamento delle miniere. Prima viene concesso il permesso ed in seguito, dopo gli accertamenti dell'Ufficio delle miniere (che durano molto a lungo), viene rilasciata la concessione per lo sfruttamento. In pratica, perciò, la preoccupazione di Colia non risulta fondata.

ERA si dichiara soddisfatto del chiarimento dell'Assessore all'industria e commercio e ritira il suo emendamento.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo nel testo della Commissione con l'emendamento D'Angelo.

(E' approvato).

Art. 15

(Testo della Paritetica).

La vigilanza e la tutela spettanti al Ministero dell'industria e del commercio sugli enti e istituti esistenti nella Regione, compresi quelli consorziali, sono esercitate dall'Amministrazione regionale.

La stessa Amministrazione svolge, per delega, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, le funzioni amministrative spettanti allo Stato, nei confronti degli uffici, enti ed organismi a carattere interregionale e nazionale esistenti nella Regione.

Il Ministero dell'industria e del commercio predisporrà le modificazioni agli statuti degli enti ed organismi a carattere interregionale e nazionale, che esercitino attività economiche di interesse sardo, allo scopo di assicurare all'Amministrazione regionale un'adeguata rappresentanza negli organi amministrativi degli enti ed organismi suddetti.

(Testo della Commissione).

La vigilanza e la tutela spettanti al Ministero dell'industria e del commercio sugli enti e istituti esistenti nella Regione, compresi quelli consorziali, sono esercitate dall'Amministrazione regionale.

La stessa Amministrazione svolge, per delega, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, le funzioni amministrative spettanti allo Stato, nei confronti degli uffici, enti ed organismi a carattere interregionale e nazionale esistenti nella Regione.

Il Ministero dell'industria e del commercio predisporrà, d'intesa con l'Amministrazione regionale, le modificazioni agli Statuti degli enti ed organismi a carattere interregionale e nazionale, che esercitino attività economiche di interesse sardo, allo scopo di assicurare all'Amministrazione regionale un'adeguata rappresentanza negli organi amministrativi degli enti ed organismi suddetti.

Art. 16

(Testo della Paritetica).

Le funzioni ispettive sulle Camere di commercio, industria e agricoltura sarde sono

esercitate dall'Amministrazione regionale, salve quelle riguardanti servizi di interesse nazionale, per le quali il Ministero ritenga di dover compiere indagini dirette.

Sono altresì svolte dall'Amministrazione regionale le funzioni di spettanza del Ministero dell'industria e del commercio circa la nomina degli organi camerali, l'istituzione e la gestione di aziende speciali e la disciplina dello stato giuridico del personale camerale.

Le Camere di commercio, industria e agricoltura della Sardegna sottoporranno all'approvazione dell'Amministrazione regionale le deliberazioni che, in base alle disposizioni vigenti, sono soggette al visto di esecutorietà.

A decorrere dall'esercizio 1950 i bilanci di previsione e i conti consuntivi delle Camere predette saranno sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione regionale d'intesa con il Ministero dell'industria e del commercio.

L'aliquota di imposta camerale, da applicare nella circoscrizione di ciascuna Camera sarda nei limiti massimi stabiliti dalla legge dello Stato, sarà fissata con deliberazione del Consiglio regionale d'intesa col Ministero dell'industria e del commercio.

(Testo della Commissione).

Le funzioni ispettive sulle Camere di commercio, industria e agricoltura sarde sono esercitate dall'Amministrazione regionale, salve quelle riguardanti servizi di interesse nazionale, per le quali il Ministero ritenga di dover compiere indagini dirette.

Sono altresì svolte dall'Amministrazione regionale le funzioni di spettanza del Ministero dell'industria e del commercio circa la nomina degli organi camerali, l'istituzione e la gestione di aziende speciali e la disciplina dello stato giuridico del personale camerale.

Le Camere di commercio, industria e agricoltura della Sardegna sottoporranno all'approvazione dell'Amministrazione regionale le deliberazioni che, in base alle disposizioni vigenti, sono soggette al visto di esecutorietà.

A decorrere dall'esercizio 1950 i bilanci di previsione e i conti consuntivi delle Camere predette saranno sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione regionale d'intesa con il Ministero dell'industria e del commercio.

L'aliquota di imposta camerale da applicare nella circoscrizione di ciascuna Camera sarda nei limiti massimi stabiliti dalla legge dello Stato, sarà fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale d'intesa col Ministero dell'industria e del commercio.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo nel testo della Commissione.

(E' approvato).

Art. 17

(Testo della Paritetica).

Le attribuzioni in materia di fiere, mostre ed esposizioni, spettanti al Ministero dell'industria e del commercio, sono trasferite all'Amministrazione regionale per quanto concerne le fiere, mostre ed esposizioni di carattere regionale.

Per le altre fiere, mostre ed esposizioni sarde, che abbiano carattere interregionale, nazionale o internazionale, il Ministero dell'industria e del commercio adotterà i provvedimenti di sua competenza d'intesa con l'Amministrazione regionale. Le date di tali manifestazioni verranno stabilite sentita l'Amministrazione predetta.

I rappresentanti dell'Amministrazione regionale negli organi di amministrazione degli enti fieristici a carattere interregionale, nazionale ed internazionale, rappresentano anche il Ministero della industria e del commercio ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, e saranno nominati d'intesa con il Ministero stesso.

(Testo della Commissione).

(Si esprime parere favorevole per il testo proposto dalla Commissione Paritetica).

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.

(E' approvato).

Art. 18

(Testo della Paritetica).

I titoli rilasciati dalle scuole di avviamento professionale e di istruzione tecnica, in base alle disposizioni emanate dalla Regione, hanno validità nel territorio delle altre Regioni se riconosciuti equipollenti a quelli rilasciati in base alle leggi dello Stato. Il riconoscimento è fatto dal Ministro per l'industria e per il commercio.

(Testo della Commissione).

(Si esprime parere favorevole per il testo proposto dalla Commissione Paritetica).

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.

(E' approvato).

Art. 19

(Testo della Paritetica).

E' esclusa dalla potestà normativa della Regione la materia delle assicurazioni private.

(Testo della Commissione).

L'Amministrazione regionale potrà autorizzare senz'altro l'esercizio di assicurazione contro i danni soltanto per quelle imprese che intendano assumere rischi relativamente a beni situati entro la circoscrizione territoriale o marittima della Regione, ed a trasporti che non oltrepassino i limiti di tale circoscrizione.

Copia dei singoli provvedimenti di autorizzazione suddetti e degli altri documenti previsti dalle vigenti norme legislative e regolamentari che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni private sarà inviata dall'Amministrazione regionale al Ministero dell'industria e commercio.

L'Amministrazione regionale sentirà, prima di concedere le autorizzazioni di cui sopra, il parere della Commissione consultiva istituita con D. L. C. P. S. 15 settembre 1946, numero 349.

Per le assicurazioni contro i danni che vanno al di là dei limiti regionali suindicati, nonché per l'assicurazione sulla durata della vita umana e per quella individuale sugli infortuni da parte di imprese aventi sede in Sardegna, qualunque sia il campo territoriale di attività, le relative autorizzazioni saranno concesse dal Ministero di concerto con l'Amministrazione regionale, dopo sentita la Commissione di cui al D. L. C. P. S. 15 settembre 1946, numero 349.

Resta ferma la competenza del Ministero circa la vigilanza sulle società di assicurazione, anche se esse esercitino la loro attività esclusivamente nella Regione sarda, a meno che si tratti delle imprese di cui alla prima parte del presente articolo, che sono sottoposte al controllo ed alla vigilanza dell'Amministrazione regionale.

L'Amministrazione regionale comunicherà al Ministero, per ciascuna delle imprese regionali sottoposte alla sua vigilanza, l'importo delle cauzioni dovute al termine dell'esercizio e l'elenco delle attività vincolate a copertura delle cauzioni stesse.

SOGGIU PIERO, *Vicepresidente della Giunta e Assessore all'industria e commercio*, informa che, nella compilazione dell'articolo,

la Commissione ha voluto adeguarsi al *modus vivendi* della Regione siciliana. Comunica di aver avuto assicurazione, presso il Ministero competente, che alla Sardegna, in questa materia, potrebbe essere accordato lo stesso trattamento della Sicilia, nonostante che quest'ultima, per Statuto, abbia competenza esclusiva in materia di assicurazioni private. Si meraviglia che da parte del Governo si sia voluta escludere nel progetto di norme di attuazione ogni potestà normativa della Regione in tale materia. Ritiene che ciò sia dovuto alle non poche interpretazioni errate che gli organi della Regione siciliana danno alla propria competenza. Comunque, nell'articolo proposto dalla Commissione sono posti chiaramente i limiti della competenza della Regione sarda.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo nel testo della Commissione.

(E' approvato).

Art. 20

(Testo della Paritetica).

Spetta all'Amministrazione regionale la vigilanza, il coordinamento e l'integrazione delle attività relative alla sanità pubblica nell'ambito della Regione sarda, ferme restando le attribuzioni demandate dal vigente ordinamento alle autorità e agli organi sanitari statali.

E' istituito presso la Regione, sotto la diretta vigilanza dell'Assessore per l'igiene e la sanità pubblica, un ufficio cui sono preposti sanitari di ruolo comandati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e a cui fanno capo gli uffici sanitari provinciali aventi sede nell'Isola.

(Testo della Commissione).

Per l'adempimento delle funzioni demandate alla Regione, a termini dell'articolo 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, in riferimento all'articolo 4 - lettera i), dello Statuto medesimo, gli uffici sanitari esistenti in Sardegna passano alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, salvo quanto è disposto dall'articolo seguente.

Le attribuzioni demandate ai Prefetti dalle vigenti leggi in materia di sanità ed igiene passano all'Amministrazione regionale.

Ferme restando le attribuzioni demandate dal vigente ordinamento agli organi sani-

tari centrali dello Stato, è istituito presso la Regione, sotto la direzione del competente Assessore, un ufficio cui sono assegnati sanitari di ruolo comandati dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, col compito di coordinare le attività relative alla sanità pubblica nell'ambito della Regione sarda.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento D'Angelo:

«sostituire l'ultimo comma con la formula seguente: "ferme restando le attribuzioni demandate dal vigente ordinamento agli organi sanitari centrali dello Stato, l'Assessore per l'igiene si varrà, per la direzione degli uffici regionali dell'Assessorato, di personale sanitario tratto dai ruoli dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica"».

D'ANGELO pone in rilievo le differenze tra il suo emendamento e i due testi.

SERRA, *relatore*, fa rilevare che il successivo articolo contempla le materie della sanità marittima ed aerea. In Sardegna vi saranno funzionari alle dirette dipendenze dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, i quali dovranno anche agire in coordinamento con l'Assessorato all'igiene e sanità.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Corda:

«sostituire l'ultimo comma con la seguente formula: "nell'ufficio dell'Assessorato igiene e sanità saranno assunti come Capo divisione sanità e come Capo divisione veterinaria due sanitari di ruolo scelti tra i funzionari dell'Alto Commissariato dell'igiene e sanità pubblica"».

GIUA ELIO ritiene che l'istituzione dell'ufficio previsto dall'articolo rappresenti un doppione, essendo previsto, nell'articolo successivo, per la sanità marittima ed aerea, un medico provinciale aggiunto. Si associa all'emendamento Corda.

ASQUER è dell'avviso che sarebbe bene accettare la formula della Commissione. Si tratta, in fondo, di un compromesso, con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, formulato per non domandare troppo e non ottenere niente.

PIRASTU afferma che l'emendamento D'Angelo non è sostenibile. Richiama l'attenzione del Consiglio sull'articolo proposto dalla Commissione Paritetica, che priva di ogni competenza l'Assessore all'igiene e sanità e ritiene che la formulazione proposta dalla Commissione consiliare sia la più accettabile.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Corda.

(Non è approvato).

Mette quindi in votazione l'emendamento D'Angelo.

(Non è approvato).

Mette infine in votazione l'articolo nel testo della Commissione.

(E' approvato).

Art. 21

(Testo della Paritetica).

I servizi di sanità marittima ed aerea, esclusa la lotta antianofelica, rimangono alle dirette dipendenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

(Testo della Commissione).

I servizi di sanità marittima ed aerea, esclusa la profilassi antianofelica, rimangono alle dirette dipendenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo nel testo della Commissione.

(E' approvato).

Art. 22

(Testo della Paritetica).

Fino a quando non sia diversamente disposto, l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione di Cagliari svolgerà, secondo le direttive dell'Amministrazione regionale, l'attività inerente alla disciplina dei trasporti su linee automobilistiche e tramviarie.

L'Ispettorato predetto funzionerà da organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale.

(Testo della Commissione).

Fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, l'Ispettorato compar-

timentale della motorizzazione di Cagliari svolgerà, secondo le direttive dell'Amministrazione regionale, l'attività inerente alla disciplina dei trasporti su linee automobilistiche e tramviarie.

L'Ispettorato predetto funzionerà da organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo nel testo della Commissione.

(E' approvato).

Art. 23

(Testo della Paritetica).

Nella prima organizzazione dei propri uffici l'Amministrazione regionale dovrà trarre l'occorrente personale da quello di ruolo e non di ruolo dipendente dall'Amministrazione dello Stato o dagli enti pubblici locali.

Il personale statale degli enti pubblici locali assegnato in servizio presso gli uffici della Regione nonchè presso gli uffici dello Stato, funzionanti da organi regionali, sarà considerato nella posizione di «Comando» continuando a far parte dei ruoli organici dell'Amministrazione di provenienza, alla quale resterà riservata la competenza circa le promozioni, i trasferimenti ad uffici di altre regioni, il collocamento a riposo o il licenziamento e ogni altro provvedimento concernente lo stato giuridico ed economico del personale medesimo. L'Amministrazione regionale potrà in qualunque momento fare motivata richiesta di richiamo al personale comandato.

(Testo della Commissione).

Nella prima organizzazione dei propri uffici l'Amministrazione regionale trarrà di preferenza l'occorrente personale da quello di ruolo e non di ruolo dipendente dall'Amministrazione dello Stato, dagli Enti locali e da altri Enti pubblici.

Il personale statale, degli Enti locali e degli altri Enti pubblici assegnato in servizio presso gli uffici della Regione, nonchè presso gli uffici dello Stato, funzionanti da organi regionali, sarà considerato nella posizione di «Comando» continuando a far parte dei ruoli organici dell'Amministrazione di provenienza, alla quale resterà riservata la competenza circa le promozioni, i trasferimenti ad uffici di altre regioni, il collocamento a riposo o il licenziamento e ogni

altro provvedimento concernente lo stato giuridico ed economico del personale medesimo.

L'Amministrazione regionale potrà in qualunque momento fare motivata richiesta di richiamo del personale comandato.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Pinna-Pazzaglia:

«aggiungere dopo il secondo comma la seguente formula: "In caso di assunzione di nuovo personale, dovrà essere preferito quello già dipendente dall'Amministrazione dello Stato, dagli Enti locali e da altri Enti pubblici cessato dal servizio per esuberanza di personale o per avvenuta liquidazione dell'Ente"».

PINNA illustra l'emendamento. Dichiarò di aver ritenuto opportuno l'emendamento al fine di avvantaggiare una classe di impiegati che si trova sul lastrico senza alcuna colpa.

D'ANGELO si dichiara contrario all'emendamento perchè il criterio in esso previsto ha carattere amministrativo e non può trovare sanzione in una norma di legge.

CREPELLANI, *Presidente della Giunta*, fa notare che l'articolo concernente il personale comandato. Se il Consiglio ritiene di dover occuparsi anche dell'assunzione del personale non comandato, sarà bene fissare le relative direttive in sede più opportuna.

PINNA ritira l'emendamento.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo nel testo della Commissione.

(*E' approvato*).

Art. 23 bis

(*Proposto dalla Commissione*).

A modifica dell'articolo 8 - lettera *h* - dell'articolo 11 - lettera *c* - dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, numero 250, la nomina, le promozioni, il collocamento a riposo e la revoca degli impiegati, commessi ed inservienti degli uffici del Consiglio regionale della Sardegna spettano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio stesso.

I provvedimenti relativi sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio regionale, il quale sovrintende a tutti gli uffici e servizi del Consiglio.

CREPELLANI, *Presidente della Giunta*, concorda sul merito dell'articolo. Fa notare però che una riserva può essere avanzata, al riguardo, in base a quanto è disposto dall'articolo 34 dello Statuto speciale.

D'ANGELO non ritiene che l'articolo possa contrastare con quanto disposto dall'articolo 34 dello Statuto, per il fatto che le funzioni previste nell'articolo in esame sono da considerarsi come rientranti, non nella competenza esecutiva vera e propria, ma semplicemente nei poteri del Consiglio sul proprio ordinamento interno.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.

(*E' approvato*).

Art. 23 ter

(*Proposto dalla Commissione*)

A modifica dell'articolo 8, lettera *b*), e dell'articolo 11, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, numero 250, il bilancio del Consiglio regionale della Sardegna, dopo l'approvazione da parte del Consiglio, è amministrato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio stesso.

Il Presidente del Consiglio regionale firma i titoli di spesa.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento sostitutivo presentato dalla Commissione stessa.

«sostituire l'articolo con la seguente formula: "La rubrica del bilancio della Regione afferente le spese per il funzionamento del Consiglio regionale, dopo l'approvazione da parte del Consiglio, è amministrata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio stesso.

A parziale modifica dell'articolo 11, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, numero 250, il Presidente del Consiglio regionale ne firma i titoli di spesa"».

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento della Commissione.

(*E' approvato*).

La seduta è tolta alle ore 20,10.